## REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

#### Art. 1

## Disciplina della materia

L'assegnazione del nome alle località, vie, piazze, vicoli, larghi e ad ogni altra area pubblica o di uso pubblico, esistenti nel territorio del Comune di Vidracco è disciplinata dalle vigenti norme legislative, dalle istruzioni ministeriali e da quelle del presente Regolamento.

#### Art. 2

## Richiesta di denominazione

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate a Consiglieri Comunali, da organi del Comune, della Commissione di cui al successivo art. 4, da Uffici del Comune e, in generale, da qualsiasi persona fisica o giuridica, per posta o mediante presentazione al protocollo del Comune.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare il toponimo ed illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

#### Art. 3

#### Competenza burocratica

I compiti di raccolta delle iniziative dei quali tratta il presente Regolamento sono attribuiti al Servizio Tecnico, in conformità alle disposizioni di legge. Al predetto servizio spetta mantenere il collegamento fra la Commissione e gli Organi Comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno e necessario. Al fine di consentire quanto sopra ogni Settore del Comune che predisponga atti o provvedimenti che interessano la Toponomastica è tenuto ad inviarne copia all'Ufficio predetto.

Spetta, inoltre, al predetto Ufficio l'istruttoria delle proposte e delle richieste che ad esso pervengono. L'adozione dei provvedimenti spetta invece alla Giunta Comunale che si avvale, quale organo consultivo, del parere della Commissione Toponomastica.

#### Art. 4

## Commissione Consultiva

Viene costituita una Commissione Consultiva per la Toponomastica cittadina che è composta, oltre che dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, che la presiede, da n. 2 consiglieri di maggioranza e n. 1 di minoranza, eletti a votazione limitata ad un voto, dal Consiglio Comunale e dal Presidente in carica della Proloco, o suo delegato.

## REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

#### Art. 5

## Durata in carica

La Commissione di cui al precedente articolo 4 dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale che ha nominato i membri interni. In caso di cessazione di taluno dei membri elettivi della commissione durante il mandato, si provvede alla reintegrazione secondo le norme vigenti. I membri scaduti sono rieleggibili.

# **Art. 6** Validità delle riunioni

La riunione della Commissione è valida se presenti almeno tre componenti. Il parere della Commissione deve essere espresso a maggioranza qualificata pari alla metà più uno dei componenti per: 1 – Assegnazione di toponimi a nominativi di persone decedute da meno di dieci anni; 2 – Cambiamento di denominazione; 3 - Denominazioni rispetto alle quali si evidenziano difficoltà di pronuncia o di ortografia; 4 – I casi di omonimia o quasi omonimia con le altre denominazioni esistenti.

# Art. 7 Compiti della Commissione

La Commissione per la Toponomastica ha il compito di presentare all'Amministrazione Comunale motivate e, possibilmente, documentate proposte per la denominazione ex novo o il ripristino o il cambiamento di denominazioni di località, vie, piazze, vicoli, e di ogni area pubblica o ad uso pubblico del territorio comunale o per le strade private i cui proprietari ne facciano formale richiesta.

La Commissione medesima ha l'obbligo di esaminare le proposte inviate all'Amministrazione Comunale sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere agli effetti delle decisioni di cui all'art. 13.

#### Art. 8

## Stradario storico

Presso il Servizio Tecnico è istituito e tenuto al corrente, mediante un apposito schedario in ordine alfabetico, lo stradario del Comune. Ogni scheda dovrà contenere, ove possibile:

a) il tracciato topografico della località, la via o piazza, salita, vicolo, largo e di ogni area pubblica, di uso pubblico o denominata su richiesta di privati.

## REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

- b) la sua denominazione fin dalle origini con l'indicazione degli eventuali palazzi artistici o storici, degli avvenimenti memorabili e di quanto altro ivi vi si riconnette;
- c) i dati biografici del personaggio al quale il toponimo è intitolato;
- d) le notizie sintetiche dell'avvenimento storico al quale la data (nel caso che questa contraddistingua il toponimo) si riferisce;
- e) la data dei provvedimenti con i quali alla località, via o piazza e simili, vennero attribuite le denominazioni fino a quella attuale.

#### Art. 9

## Località, vie piazze...

Per località, vie, piazze, vicoli, larghi e simili a cui si applica la presente disciplina, s'intendono quelle indicate all'Ufficio di Anagrafe – cui è fatto richiamo nelle schede individuali ed in quelle di famiglia o di convivenza – nonché quelle riconosciute per tradizione, ancorché prive di fabbricati, anche in conformità dello stradario storico di cui al precedente art. 9.

#### Art. 10

#### Denominazioni ex-novo

Agli effetti della denominazione di nuove vie, piazze ed altri spazi pubblici o di uso pubblico del Comune, deve tenersi conto dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

#### **Art. 11**

## Comunicazioni Urbanistiche

Le indicazioni delle aree di ogni via, viale, vicolo, piazza, largo e simili, che l'art. 41 del Regolamento Anagrafico definisce come aree di circolazione, vengono inviate all'Ufficio Tecnico sulla base delle nuove costruzioni, quando vengono a formarsi, ad ampliarsi o ad intensificare zone residenziali, industriali, popolari, commerciali o direzionali.

Alla Commissione devono inoltre pervenire gli atti delle Previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione il cui tracciato risulti in corso di modifica affinché si predisponga la denominazione di dette aree. Le risultanze dell'attività della Commissione Toponomastica saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente alla Commissione Edilizia ed ai cittadini interessati a cura dell'Ufficio Relazione con il Pubblico.

## REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

#### **Art. 12**

## Targhe indicatrici

Nell'ambito del territorio comunale ogni area di circolazione (via, viale, piazza, vicolo, largo e simili), anche se compresa in frazioni diverse, deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. All'apposizione delle targhe suddette, come quelle dei numeri civici, provvede l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 13**

## Competenza deliberante

Spetta alla Giunta Comunale la competenza di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune (stessa procedura per le aree private i cui proprietari ne facciano formale richiesta), previo parere motivato e, possibilmente, documentato dalla Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché a tutte le condizioni volute dalla legge e dal regolamento stesso.

#### Art. 14

#### Nuove denominazioni

Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali, occorre la previa autorizzazione della Prefettura competente. In caso di cambiamento di determinazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze senza l'autorizzazione del Prefetto, previo altro eventuale parere necessario e previsto dalla normativa vigente in materia in quel momento.

#### Art. 15

## Nomi di cittadini

Nessuna strada o piazza pubblica o di uso pubblico può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salva la facoltà di deroga concessa dal Ministero dell'Interno, nei casi eccezionali previsti dall'art. 4 della Legge 23/6/1937 n. 1188.

#### **Art. 16**

## Documentazione della domanda

La domanda di autorizzazione prescritta dal precedente art.15 deve essere così corredata a) deliberazione della Giunta Comunale;

## REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

- b) copia del parere espresso, circa la nuova denominazione, dalla Prefettura;
- c) breve relazione con le notizie biografiche della persona della quale si intende onorare la memoria o dell'evento storico al quale la data che contraddistingue il toponimo si riferisce;
- d) copia dell'approvazione della competente Sovrintendenza ai Monumenti (per delega del Ministero della Pubblica Istruzione), nei casi cui si intenda intitolare strade o piazze pubbliche o di uso pubblico le quali già posseggono una propria denominazione.

#### **Art. 17**

## Frazioni e Capoluogo

Analoga Procedura – dalla proposta o dal parere della Commissione Consultiva di cui all'Art. 4 fino alla decisione della Giunta Comunale – sarà adottata quando si intenda modificare o attribuire ex novo il nome di una Frazione del Comune.

#### **Art. 18**

## Lapidi commemorative

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi – ricordo alla casa natale o da abituale dimora di illustri concittadini, od alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili. E' invece obbligatorio il parere della Commissione per quanto attiene a:

- 1. Iscrizioni lapidarie da apporre ad iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- 2. Iscrizioni lapidarie a cura e spese del Comune. La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali.

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e la messa in opera nonché la stretta osservanza delle indicazioni prescrittive della Commissione per quanto attiene al testo.

#### **Art. 19**

## Autorizzazioni e permessi

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

## REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

#### Art. 20

## Schedari e fascicoli

L'Ufficio indicato all'articolo 3 avrà cura di provvedere, senza soluzione di continuità, alla raccolta di tutto quanto inviato relativamente a dati biografici di cittadini benemeriti e comunque degni di essere ricordati, nonché di tutti gli elementi che si riferiscono ad avvenimenti storici, raccogliendoli in appositi schedari e fascicoli, per poter a suo tempo proporre le scelte del caso in corrispondenza ai compiti affidati alla Commissione Consultiva dal presente Regolamento.

## **Art. 21**

# Legislazione vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.